

# **Revisione ordinaria delle partecipazioni – Relazione tecnica al 31/12/2024**

## **Ex art. 20 Dlgs n. 175/2016**

### **I – Introduzione generale**

#### **1. Premessa**

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) impose agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispose che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali dovessero avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Il D.Lgs. n. 175/2016 riprende tale impostazione di fondo e prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un’analisi periodica delle società partecipate (art. 20) e – in sede di prima applicazione – effettuino una ricognizione straordinaria delle partecipazioni stesse (art. 24).

Effettuate alla data del 23 settembre 2016 la ricognizione straordinaria ai sensi dell’art 24 e la prima revisione ordinaria in data 28/12/2018, è la volta ora della revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31/12/2024, ai sensi dell’art. 20, da effettuarsi entro la fine dell’anno 2025.

In particolare l’art 20 dispone che: *“1...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’art. 15.*

*2 I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (500.000,00 € fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31/12/2019);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”*

L'esito della ricognizione deve essere comunicato secondo le modalità di cui dell'art 17 del dl 90/2014, convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014 n° 114 e le informazioni devono essere comunicate alla Corte dei Conti competente.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.lgs 175/2016 “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.lgs 175/2016 detta le finalità perseguibili attraverso la costituzione, l'acquisizione e la gestione, di partecipazioni dirette od indirette in società:

- a) produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art 193 del D.lgs 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art 180 del Dlgs 50 del 2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui agli art 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi odi committenza, ivi incluse attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro.....(omissis)

L'art. 20 del TUSP detta i criteri da seguire nell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni dirette od indirette da redigersi annualmente entro la fine dell'anno con riferimento al 31/12 dell'anno precedente.

Qualora i criteri sopra esposti siano presenti, l'amministrazione dovrà ricorrere ad un piano di razionalizzazione che preveda la fusione, soppressione, messa in liquidazione e cessione.

## II – Le partecipazioni dell'ente

Il comune di Fosdinovo al 31/12/2024 partecipava al capitale delle seguenti società:

1. E.R.P. Massa Carrara S.p.A. con una quota di partecipazione pari 1,86%
2. Cat S.p.A. con una quota di partecipazione pari allo 0,21%
3. Gaia S.p.A. con una quota di partecipazione pari allo 0,107%
4. Retiambiente S.p.A. con una quota di partecipazione 0,001%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano, non essendo quotate nei mercati regolamentati.

### 1. E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

La società è partecipata al 100% dai 17 comuni della Provincia di Massa Carrara e svolge un servizio di interesse generale, avendo ad oggetto lo svolgimento delle funzioni attinenti al recupero, manutenzione e gestione del patrimonio destinato all'ERP già in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito, ai sensi della Legge regionale n.77/98. Nella gestione dei rapporti di locazione segue le prescrizioni della Legge Regionale 96/96 che regola le modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, definisce le modalità per il calcolo del canone di locazione e riporta le cause per la revoca dell'assegnazione. E.R.P. Massa Carrara S.p.A. è pertanto il soggetto gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ricopre il ruolo di soggetto attuatore dei programmi di E.R.P. del L.O.D.E. di Massa Carrara. I rapporti tra la società e i Comuni sono regolati da apposito Contratto di Servizio, che prevede i compiti assegnati alla stessa in applicazione della Legge regionale n. 77/98.

Nel corso dell'esercizio 2024, con delibere Giunta R.T. rispettivamente n. 13 del 08 gennaio 2024 e n. 1.418 del 25 novembre 2024 sono stati approvati nuovi Piani Operativi di Reinvestimento (POR) per interventi su immobili di edilizia residenziale pubblica della provincia di Massa Carrara per un importo complessivo di € 5.804.673.

Nel corso dell'anno 2024 la società, con il supporto legale, ha intrapreso un'attività di valutazione di possibili azioni legali nei confronti di quegli operatori economici che avevano effettuato e presentato proposte di

intervento per lavori che avrebbero dovuto godere del Superbonus art. 119 dl. 34/2020 e s.m.i. Tali proposte approvate da E.R.P. Massa Carrara S.p.A. sono state poi ritirate.

In data 13 maggio 2024 la società ha ottenuto la certificazione ISO 27001 relativa al Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI).

L'analisi, effettuata secondo i criteri contenuti nel Dlgs n. 175/2016 per la revisione ordinaria delle partecipate, non obbliga alla soppressione di tale società rispettosa dei principi in premessa evidenziati (vedi tabella allegata). Il Comune di Fosdinovo può pertanto mantenere la propria partecipazione in E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

## 2. Cat S.p.A.

La società, già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell'azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre 2009.

L'attivo aziendale è infatti pressoché integralmente rappresentato dagli immobili di Massa, via Catagnina e di Carrara, via Giovanpietro nonché dalla partecipazione del 65% in ATN SRL.

La partecipazione in Atn, successivamente ceduta a CTT Nord, e le difficoltà finanziarie, unitamente alla mancanza di offerte per la vendita degli attivi aziendali, hanno determinato la decisione di porre in liquidazione la società (04/07/2013) e quindi presentare un ricorso per concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. RD 167/42 (12/08/2013).

Dal 12/08/2013 la società è quindi in concordato preventivo che il Tribunale di Massa ha affidato nelle mani del prof. Stefano Garzella quale Commissario Giudiziale.

Nel corso del 2024 la Società, in collaborazione con gli organi della procedura ha lavorato sulla chiusura delle ultime pendenze giudiziarie (deposito Aulla) e sulla predisposizione del piano di riparto finale.

Esaurite le verifiche sui dati e conclusi i passaggi con gli organi della procedura il liquidatore giudiziale dott. Federico Santangeletta è in attesa della liquidazione di alcuni compensi da parte del Tribunale e quindi eseguirà il piano di riparto (previsto per l'autunno 2025) e quindi la società potrà tornare in bonis avendo assolto all'onere concordatario.

Successivamente verrà predisposto il bilancio finale di liquidazione (previsto per i primi mesi del 2026) e la società potrà essere cancellata.

## 3. Gaia S.p.A.

Si tratta di una società a partecipazione interamente pubblica, subentrata dal 1° gennaio 2005 al precedente gestore del servizio idrico integrato (ACAM S.P.A.) e rappresenta il gestore unico del servizio idrico integrato dell'A.T.O. 1 Toscana Nord.

La Società ha ricevuto l'affidamento "in house" della gestione del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente ed in particolare il D.Lgs 152/2006 (Codice Ambientale) ed il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), entrambi sottoposti a ripetuti interventi e modifiche, non trascurabili, da parte del Parlamento ed opera in un mercato rigidamente regolato.

La regolazione sul servizio idrico dal 2011 è effettuata dall'Autorità per la Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) che attribuisce specifiche funzioni all'Ente di Governo dell'Ambito che, per la Toscana, è l'Autorità Idrica Toscana (AIT). Tra queste rientra la stipula della Convenzione di affidamento del servizio che regola puntualmente i rapporti fra l'AIT e GAIA, stabilendo i rispettivi obblighi.

La società ha per oggetto l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari. A titolo esemplificativo la società svolge le seguenti attività: la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature.

Gaia spa costituisce il gestore unico del servizio idrico integrato come tale la sua attività costituisce "produzione di un servizio di interesse generale" pertanto il Comune di Fossdinovo può mantenere la propria partecipazione nella società ai sensi dell'art. 4 com. 2 del TUSP.

Non sussiste, altresì, alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20 com.2 del D.Lgs 175/2016 che richiederebbero il ricorso a procedure di razionalizzazione.

#### 4. Retiambiente S.p.A.

Si tratta di una società per azioni a totale capitale pubblico, partecipata al 31/12/2023 da 100 comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. La costituzione della società, avvenuta alla fine del 2011, si iscrive in un complesso percorso finalizzato all'individuazione di un unico soggetto cui affidare lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa". La Società controlla direttamente le seguenti Società di servizio pubblico locale deputate alla raccolta dei rifiuti urbani nel perimetro previsto dall'ATO Toscana Costa: AAMPS Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA, Ascit Servizi Ambientali SpA, Ersu SpA, Esa Elbana Servizi Ambientali SpA, Geofor SpA, Lunigiana Ambiente Srl, Rea Rosignano Energia Ambiente SpA, SEA Ambiente SpA e Garfagnana Ecologia Ambiente srl.

La società svolge prevalentemente l'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani in forza di affidamento "in house" effettuato da parte dell'Autorità di ambito A.T.O. Toscana Costa dando vita al gestore unico di Ambito Territoriale nel territorio delle quattro province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Il servizio di gestione rifiuti di Retiambiente coinvolge 83 comuni appartenenti alle province di Livorno,

Lucca, Massa Carrara e Pisa ed è svolto tramite le Società Operative Locali (S.O.L.) AAMPS Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA, Ascit Servizi Ambientali SpA, Ersu SpA, Esa Elbana Servizi Ambientali SpA, Geofor SpA, Lunigiana Ambiente Srl, Rea Rosignano Energia Ambiente SpA, SEA Ambiente SpA e Garfagnana Ecologia Ambiente srl.

Retiambiente in data 13 novembre 2020, con Delibera ATO n. 12 ha ricevuto l'affidamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa, dando vita al gestore unico di Ambito Territoriale Ottimale nel territorio delle quattro Province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, per 15 anni con decorrenza dal 01/01/2021. Il 17/11/2020 è stato sottoscritto il contratto di servizio tra Retiambiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa.

L'esercizio 2024, quarto anno di attività gestionale, ha rappresentato una fase di consolidamento e crescita per la Società, sia sotto il profilo strategico che operativo. Le attività svolte nel corso dell'anno si sono inserite in un più ampio percorso di rafforzamento del ruolo di Capogruppo e di progressiva integrazione delle funzioni gestionali a livello di sistema.

L'attività svolta da Retiambiente S.p.A. si configura come produzione di un servizio di interesse generale, non si ravvisano, inoltre, elementi riconducibili alle ipotesi di all'art. 20 comma 2 del TUSP, che richiederebbero un intervento di razionalizzazione e pertanto il Comune di Fosdinovo può mantenere la propria partecipazione nella società.

